



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRESIVO ALATRI 1°**  
CODICE MECCANOGRAFICO: FRIC83700Q – CODICE FISCALE: 80010890608  
Via Alcide De Gasperi, 34 03011-Alatri  
Tel: 0775/434637



✉ [fric83700q@istruzione.it](mailto:fric83700q@istruzione.it)- [fric83700q@pec.istruzione.it](mailto:fric83700q@pec.istruzione.it)

## PROTOCOLLO DI INTESA

### Previsto dall'art.3 comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

**Tenuto conto** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020 (da ora "Accordo");

**Considerato** che, ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'Accordo, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi,

**tra** il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 e del D.lgs. n°165/2002,

## SI STIPULA

il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da, assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.

### Art. 1

**Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo**

- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali (nei soli casi degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione), degli esami finali, nonché degli esami di idoneità:
  - nr 1 assistenti amministrativi;
  - nr1 collaboratori scolastici per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

- Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:

considerato che presso l'istituto il servizio mensa è garantito ai plessi della scuola dell'infanzia e al plesso Luigi Ceci della scuola primaria, tenuto conto del numero dei collaboratori scolastici in servizio nei suddetti plessi, **non si determina la necessità di individuare un contingente minimo**, in quanto la vigilanza alla mensa è effettuata in tutti i plessi dagli stessi collaboratori che garantiscono l'apertura della sede, per i quali l'Accordo non prevede la necessità di individuare il contingente minimo.

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
  - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
  - Nr 1 assistenti amministrativi.

## **Art. 2**

### **Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili**

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà (disponibilità del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero);
- rotazione in ordine alfabetico.

## **Art. 3**

### **Operazioni di scrutini e esami finali**

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 dell'Accordo, si precisa che, in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione Scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione
- gli scioperi proclamati e concomitanti con lo svolgimento degli esami di idoneità stabiliti dal calendario fissato dalla scuola non devono differirne la conclusione.

**Art. 4**

**Applicazione del protocollo di intesa**

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti articoli 1 e 2.

Data, .....

Per la parte pubblica:

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Rossella Veglianti

.....

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CIGL, .....

CISL FSUR, .....

UIL SCUOLA RUA, .....

SNALS CONFSAL, .....

GILDA UNAMS, .....

ANIEF CISAL, .....